

Codice A1618A

D.D. 6 settembre 2023, n. 634

Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: Comune di Garessio - Interventi selvicolturali in Comune di Garessio, località Prato Rotondo, Vermenaglia - Istanza n. 75220/2023 - Rinnovo autorizzazione precedente istanza n. 47766/2019.



ATTO DD 634/A1618A/2023

DEL 06/09/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: Comune di Garessio - Interventi selvicolturali in Comune di Garessio, località Prato Rotondo, Vermenaglia – Istanza n. 75220/2023 – Rinnovo autorizzazione precedente istanza n. 47766/2019.

VISTA la domanda n. 75220/2023 presentata al Settore Tecnico Piemonte Sud della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo – dal Comune di Garessio per tramite della ditta esecutrice dei lavori “Giusta Ottavio”, pervenuta in data 28/06/2023;

VISTA la precedente domanda n. 47776/2019 presentata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B) della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo – dal Comune di Garessio, pervenuta in data 17/04/2019 al Prot. n. 19163;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2664 del 31/07/2019, con la quale si autorizzava con prescrizioni l'intervento proposto con l'istanza n. 47776/2019;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 293 del 21/06/2022, con la quale, a fronte di motivata richiesta scritta ed ai sensi dell'art. 6, comma 6, del Regolamento forestale regionale vigente (DPGR n. 8/R 2011 e s.m.i.), si autorizzava la proroga di un anno al termine dei lavori indicato nella precedente D.D. n. 2664/2019;

TENUTO CONTO CHE, con riferimento all'istanza di rinnovo n. 75220/2023 ed alla relativa relazione tecnica:

- non è variata la ditta assegnataria dei lavori
- i lavori precedentemente autorizzati devono essere ancora effettuati su una superficie pari a 6,7780 ha, completando sulla medesima le operazioni di abbattimento, allestimento ed esbosco
- con la nuova istanza n. 75220/2023 il Comune di Garessio ha richiesto di ultimare i lavori sulla superficie sopra indicata;

PRESO ATTO CHE a far data dal 01/02/2022 l'Ufficio regionale competente al rilascio delle autorizzazioni ex L.r. 4/2009 per le province di Alessandria, Asti e Cuneo è il Settore Tecnico Piemonte Sud (A1618A), in luogo del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), secondo quanto disposto della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

PRESO ATTO del Verbale di istruttoria redatto dal funzionario incaricato Dott. For. Fabrizio Maglioni in data 30/08/2023, nel quale si esprime parere favorevole alla prosecuzione degli interventi selvicolturali in parola;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO il D.lgs. 34/2018;
- VISTA la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);
- VISTO il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;
- VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n.° 165/2001;
- VISTO l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n.° 23;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., il Comune di Garessio (nella persona del Sindaco Sig. Fazio Ferruccio), ad ultimare, sulla restante superficie pari ad ha 6,7780, gli interventi selvicolturali già autorizzati con la precedente Determinazione Dirigenziale n. 2664/2019 e prorogati di un anno nella scadenza con Determinazione Dirigenziale n. 293/2022, rispettando tutte le prescrizioni di seguito riportate:

- le superfici di intervento sono individuate catastalmente nel Comune di Garessio, al Fg. 1, mappali 1 e 2, su una superficie totale di 6,7780 ha:

- si ammette l'intervento proposto sui terreni individuati nella tabella precedente sulla superficie indicata nella planimetria allegata alla relazione progettuale, interessata da un governo misto di faggio;

- eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzati;

- si conferma la precedente approvazione della contrassegnatura delle piante assegnate per la conservazione a tempo indefinito per la biodiversità, ed il relativo piedilista;

- si conferma il volume di legname residuo prelevabile con l'intervento, che risulta pari a 7.150 qli; tale valore è indicativo in quanto, dipende dai procedimenti dendrometrici di calcolo del volume delle piante;

- per quanto non espressamente prescritto nel presente verbale, rimangono valide le prescrizioni impartite con le precedenti Determinazioni Dirigenziali nn. 2664 del 31/07/2019 e prorogata con

D.D. 293 del 21/06/2022;

- qualora, durante il periodo di esecuzione degli stessi dovessero verificarsi motivi di variazioni non di lieve entità nel tipo di intervento, nelle superfici e nelle quantità, si dovrà contattare lo Sportello forestale regionale di Cuneo per verificare la necessità di predisporre una variante al progetto approvato;
- il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;
- particolare attenzione si dovrà porre al rilascio della copertura del suolo nelle sue diverse componenti, secondo quanto previsto dal DPRG n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;
- i gruppi di piante e le piante singole dovranno essere rilasciati sull'intera superficie e distribuiti in modo tale da garantire la protezione dei versanti da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico (erosione del terreno, rotolamento di sassi e movimenti nevosi);
- uguale cura al medesimo problema dovrà essere posta nella realizzazione delle vie temporanee di esbosco che comportino porzioni di superficie tagliate a raso;
- durante le operazioni di esbosco del legname si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare le ceppaie delle piante tagliate;
- ramaglie, cimali, e altro materiale legnoso di piccole dimensioni deve essere lasciato in bosco o deprezzato e sparso sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riunito in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri; gli scarti di lavorazione possono essere utilizzati per la chiusura delle vie di esbosco; nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme della L.r. n. 15/2018; in nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi, e alvei di corsi d'acqua;
- a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (desunte dall'art.34 del Regolamento):
 - 1) alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali
 - 2) in particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:
 - 2a) ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali
 - 2b) sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'insorgere di fenomeni di erosione
 - 2c1) chiusura e protezione degli accessi
 - 2c2) realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza;
- relativamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi;
- per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

- dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;
- i lavori di taglio ed esbosco dovranno essere terminati entro 3 anni dalla data di emissione del presente provvedimento autorizzativo (regolamento, art. 6);
- entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa allo Sportello forestale presso il Settore Tecnico Regionale della Regione Piemonte la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

Avverso il presente provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo